

Tribunale di Alessandria, Sezione civile, Sentenza del 05/10/2021

Giudice: BIANCO ELISABETTA

CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO – CTU interpretativa – CTU esplorativa.

È inammissibile la richiesta di CTU che abbia ad oggetto l'interpretazione di un contratto, essendo questo compito unicamente demandato al giudice.

È, altresì, inammissibile, poiché esplorativa, la richiesta di CTU contabile laddove l'attore non abbia adempiuto all'onere di allegare e produrre la documentazione indispensabile per procedere allo svolgimento della stessa, essendo precluso al CTU procedere ad una acquisizione officiosa della documentazione predetta.

Riferimenti normativi: art. 194 c.p.c.

CONDANNA AD UN FACERE FUTURO – Obbligo a rendere una prestazione – Accertamento sull'interpretazione del contratto.

La condanna ad un *facere* futuro è ammissibile quando abbia ad oggetto un obbligo della parte a rendere una prestazione “in senso tecnico”; non è, invece, qualificabile in tali termini, in un contratto di associazione in partecipazione, l'obbligo della parte associante ad approvare il rendiconto, non afferendo ad una attività vincolata, bensì postulando aree di valutazione discrezionali che ne precludono la qualificazione in termini di prestazione “in senso tecnico” (in forza di questo principio il Tribunale ha rigettato, per inammissibilità, la condanna della parte associante richiesta dalla parte associata all'approvazione del rendiconto).

Un domanda di condanna futura, seppur inammissibile, può tuttavia consentire all'autorità decidente di pronunciarsi sull'interpretazione del contratto controverso al fine di guidarne l'esecuzione per il momento in cui le obbligazioni divenissero attuali (in applicazione di tale principio il Tribunale, pur avendo rigettato per inammissibilità la domanda di condanna all'approvazione del rendiconto, ha tuttavia proceduto alla identificazione delle voci – computo degli interessi di dilazione e risarcimento del danno relativi al rapporto tra l'associante e un terzo – rilevanti ai fini della corretta determinazione del rendiconto).

Riferimenti normativi: art. 1362 c.c.